



DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL MELANOMA

Art. 4

Campagne di screening dermatologico

Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto, campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, l'età maggiore di cinquanta anni, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV index) è più alto.

Versione in vigore dal 12 giugno 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma
Estremi	Legge 15 maggio 2026, n. 99
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-diagnosi-precoce-del-melanoma-e/art-4-campagne-di-screening-dermatologico>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it